



COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

**OGGETTO:** ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (COMPONENTE IMU)

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Cappellari Fosco</b>	<b>Presente</b>	<b>Frison Loris</b>	<b>Presente</b>
<b>Bussolaro Alessandro</b>	<b>Presente</b>	<b>Galvan Lara</b>	<b>Presente</b>
<b>Meneghini Alfonso Mario</b>	<b>Presente</b>	<b>Rodeghiero Igor</b>	<b>Presente</b>
<b>Caregnato Manuele</b>	<b>Presente</b>		

### ASSESSORE ESTERNO

In carica n. <u>7</u>	Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:	Presenti n. <b>7</b>
		Assenti n. <b>0</b>

Risulta che gli intervenuti sono intervenuti in numero legale:

- Presiede il Signor Cappellari Fosco nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Signor Schiavone Giuseppe Gianpiero. La seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale componente IMU.**

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO che a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

PRESO ATTO che sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

VERIFICATO che nell'anno 2012 sono stati assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa in vigore nell'anno 2013 ed a seguito delle numerose modifiche intervenute, allo Stato è riservata l'entrata relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", per il gettito corrispondente all'aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%, mentre i Comuni possono decidere di aumentare tale misura fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il maggior gettito che ne deriva;

RIMARCATO che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO altresì che dalla stessa data sono esclusi dall'IMU o fabbricati rurali ad uso strumentale;

VERIFICATO altresì che i Comuni possono assimilare all'abitazione principale, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; questa agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU, nonché l'allegata bozza che propone le modifiche allo stesso;

RITENUTO opportuno, in applicazione alla predetta potestà regolamentare riconosciuta al Comune prevedere agevolazioni per le fattispecie qui di seguito indicate:

- immobili concessi in uso gratuito dal possessore a parenti di primo grado in linea retta e destinati da questi ad abitazione principale
- immobili destinati ad abitazione principale da uno dei comproprietari qualora gli stessi risultino parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea collaterale
- immobili definiti non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. 917/1986;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTA la bozza di modifiche al regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2014;

## PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, riprendendo e modificando le disposizioni già applicate in ambito IMU, riportate nella bozza allegata al presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e del funzionario addetto ai tributi Firrarello Rajani;

Intervengono i consiglieri:

il consigliere Meneghini ringrazia i Consiglieri che con la Commissione Istituzionale hanno collaborato nella stesura dei nuovi Regolamenti. Si è lavorato assieme per vagliare tutta la normativa esistente in materia. Ringrazia anche per eventuali suggerimenti;

il consigliere Caregnato ringrazia il Segretario Comunale per il lavoro svolto;

il consigliere Rodeghiero fa presente che bisogna ulteriormente focalizzare il comma 8 dell'art. 19 evitando la frase "valutando caso per caso" in quanto troppo generica;

il consigliere Caregnato fa presente che già in sede di Commissione aveva suggerito questa modifica.

Il consigliere Rodeghiero propone che il comma 8 attualmente così formulato:

*"nel caso in cui l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia superiore a euro 1000,00 su richiesta del contribuente lo stesso può essere rateizzato in un numero maggiore di rate previsto dal comma precedente, da valutare caso per caso"*

sia modificato come segue:

*"nel caso in cui l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia superiore a euro 1000,00 su richiesta del contribuente lo stesso può essere rateizzato fino ad un massimo di 12 rate mensili, previa verifica della situazione reddituale e socio-lavorativa del contribuente"*

Il Sindaco chiede quindi che la proposta così emendata sia messa in votazione.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione espressa nei modi di legge:  
presenti e votanti n. 7  
voti favorevoli n. 7

### **DELIBERA**

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, riprendendo e modificando le disposizioni già applicate in ambito IMU, riportate nel regolamento allegato al presente atto, con l'emendamento proposto e votato favorevolmente;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito del MEF, procede alla votazione sull'immediata eseguibilità;

Visto l'esito della votazione:  
presenti e votanti n. 7  
voti favorevoli n. 7

### **DELIBERA**

- 1) Di dichiarare, con separata favorevole unanime votazione, resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
Eneo, 13.05.2014 f.to Ferruccio Caregnato

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  
Eneo, 13.05.2014 f.to Ferruccio Caregnato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**

**Il Segretario Comunale**

F.to Cappellari Fosco

F.to Schiavone Giuseppe Gianpiero

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 22 MAG. 2014

Timbro

**Il Responsabile Area Istituzionale**

F.to DALLA COSTA DANIELA

**22 MAG. 2014**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Data \_\_\_\_\_

Prot. \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, poiché: DECRETATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.

Timbro

**Il Responsabile Area Istituzionale**

F.to DALLA COSTA DANIELA

La presente copia è conforme all'originale.

Enego, li \_\_\_\_\_

Timbro

**Il Responsabile Area Istituzionale**